

21 OTT. 2022

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017 e art. 26 D.lgs 105/2018

REG.TO AD IVREA
IL 21/10/22 AL N° 852/53

PER € ESENTE
L'ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

"_BADIA DI SAN ROCCO- ODV-

Il funzionario
Tommaso PETITA



Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato "_BADIA DI SAN ROCCO DI RODALLO – ODV - che definisce la struttura con cui si esprime la religiosità locale perpetuata da secoli nel solco della tradizione.
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di CALUSO fraz.RODALLO. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art.11.
5. *La natura giuridica civile della BADIA DI SAN ROCCO –ODV- è quella di organizzazione di volontariato conformemente alla Carta Costituzionale e al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., la natura giuridica canonica della BADIA DI SAN ROCCO –ODV è quella di associazione di fedeli ai sensi dei canoni 298 e seguenti del Codice di Diritto Canonico.*
6. Il colore della BADIA DI SAN ROCCO –ODV- è il giallo, di questa tinta sono realizzati i distintivi (fasce e bracciali) indossati dai suoi aderenti, nelle circostanze ufficiali in cui la BADIA DI SAN ROCCO –ODV- stessa interviene.
7. Il vessillo della BADIA DI SAN ROCCO –ODV-è il "Drapeau", bandiera riportante su un lato l'immagine di SAN ROCCO e sull'altro lato l'immagine di SANT'ANTONIO ABATE, da usare anch'esso nelle circostanze ufficiali di cui sopra.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L' ODV è apartitica, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, essa si ispira ai principi cattolici e si prefigge lo scopo di:

a) mantenere, tutelare, rinnovare, secondo l'antica esperienza, la tradizione e soprattutto la pratica religiosa legata alla devozione a SAN ROCCO, espressa sia a livello locale che più diffusamente sul territorio;

b) promuovere ed organizzare eventi e celebrazioni inerenti SAN ROCCO allo scopo di favorire ed aumentare la retta conoscenza e la riscoperta dell'autentica figura, carismi ed esempi del santo, in tutti i suoi aspetti;

c) diffondere il culto religioso ed il messaggio caritativo volontaristico, specie presso le categorie sociali che lo hanno per patrono o per le quali può rappresentare un ottimo esempio di vita e di valori.;

d) impegnarsi negli studi storici, e loro proiezione nell'attualità, attorno al santo, sia a livello locale che generale e valorizzare le tradizioni locali inerenti, la loro comprensione, la loro trasmissione ed approfondire le ricerche storiche sulla Cappella di SAN ROCCO di RODALLO;

e) svolgere attività di aggregazione con altre comunità, istituzioni ed associazioni legate a SAN ROCCO, sempre ai fini di cui sopra;

f) svolgere attività di promozione sociale per far crescere la cultura della solidarietà e la civiltà dell'amore, e sensibilizzare il pubblico sui valori su cui la BADIA DI SAN ROCCO –ODV- si basa, e le realtà verso cui la BADIA DI SAN ROCCO –ODV-intende operare,

g) sostenere le azioni caritativo-solidaristiche di volta in volta individuate, attraverso le quali esprimere l'impegno socio-ecclesiale che la **BADIA DI SAN ROCCO –ODV-** è impegnata ad esprimere;

h) mantenere il buono stato di uso, di conservazione della Cappella di SAN ROCCO, degli arredi sacri e degli altri mobili in essa contenuti e provvedere al restauro quando necessario e in base alla disponibilità del proprio patrimonio

Art. 3 Attività

Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;

Nello specifico, a titolo esemplificativo, la BADIA DI SAN ROCCO –ODV- intende svolgere le seguenti attività:

a) festività di SAN ROCCO, proprio titolare e patrono della Cappella, il 16 agosto;

Michael Steinhilber
AT Lehigh University
Lehigh University
Lehigh University

3 852 21/10/2022

0,00 **TS422L000852000II**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

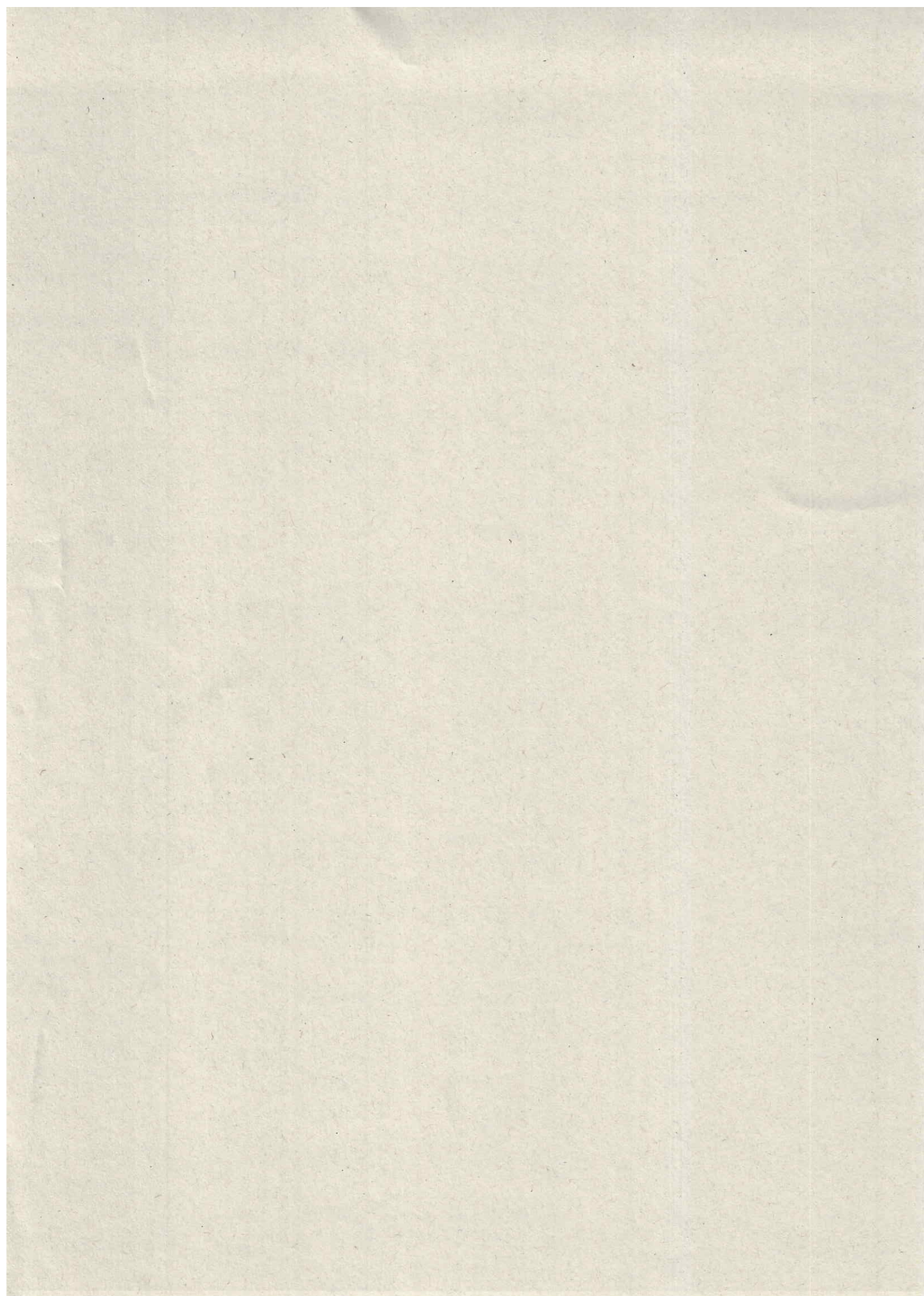
0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TS4



- b) festività di SANT'ANTONIO ABATE, contitolare e compatrono della cappella, il 17 gennaio;
- c) festività della MADONNA DELLA NEVE, il 5 agosto;
- d) celebrazione delle messe festive;
- e) processione con la statua di SAN ROCCO, dalla cappella del Santo alla chiesa parrocchiale di SANTA CROCE il giorno 16 agosto, esposizione della statua di SAN ROCCO in Chiesa Parrocchiale e successivo ritorno della statua nella sua cappella.
- f) celebrazione di matrimoni ed altre funzioni religiose.
- g) concerti ed altre attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

La BADIA DI SAN ROCCO –ODV- partecipa in forma ufficiale alle previste manifestazioni religiose e civili in essere nella comunità rodallese, in particolare: la festività del Corpus Domini, dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, dell'Esaltazione della Santa Croce, nonché ad altre manifestazioni.

La BADIA DI SAN ROCCO ODV--cura e mantiene pulita e decorosa la Cappella di San Rocco, esegue gli interventi della sua manutenzione ordinaria e straordinaria, provvede all'apertura della Cappella di San Rocco in occasione dei funerali, per una preghiera in suffragio del defunto; alla apertura della Cappella di San Rocco, per le festività di Metà Quaresima e per quella di Tutti i Santi; alla custodia delle copertine funebri dedicate a San Rocco, da esporre sulla porta della Cappella di San Rocco, con l'indicazione delle generalità anagrafiche del defunto stesso e degli orari delle funzioni religiose esequiali; alla gestione e manutenzione della campana della cappella di San Rocco; alla gestione delle chiavi degli accessi alla Cappella.

1. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dalla Badia di San Rocco ODV--prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
2. La BADIA DI SAN ROCCO ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
3. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
6. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
7. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
8. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa

Michele D'Amico
 Amministratore
 della
 Badia di San Rocco ODV

svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a sette persone) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

*Michele Stappaloni
Finio Alf
Adm. Soc. 1980
P. 1980*

Art. 6
Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci/ o altro organo.
3. Il ricorso all'assemblea/o altro organo dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7
Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.

*Michael Hees
Zurigo AT
Foto: [illegible]
ODV*

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV:
 - a. L'Assemblea dei soci;
 - b. Il Consiglio direttivo;
 - c. Il Presidente.

Art. 9 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati **iscritti** da almeno 3 mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Michael Shepherd
Zuino Attifianale
Adio Posa
Abd
peu

- Michael O'Shea
Luis Arif
Adrian Pardo

10

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017, il bilancio preventivo e la relazione di attività;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV;
 - e. nomina e revoca l'organo di controllo;
 - f. elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri;
 - g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - j. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - k. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - l. delibera sull'esclusione dei soci;
 - m. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - n. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - o. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
 - p. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;

- q. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
5. deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV, con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 4 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione

Michel Desjardins
Fusione Art. 11
de l'Assemblea
pour

- ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
- a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di attività ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
 - g. approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
 - h. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - i. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
 10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 180 giorni, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 dei componenti.
 11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
 12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
 13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
 14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
 15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

Michel Michard
Fino a 100 giorni
Atti della Assemblée
pour

- Marked the place June 25th 1870

Quina

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. L'Organo di controllo dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 2 volte consecutive.
6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi

Quina

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 2 volte consecutive.
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Michelle D'Amico
Luisa D'Amico
Actress

- 100

100

- 100

100

- 100

Art. 19

Libri sociali

È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 20

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 21

Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Michael Stephan
Fino
Antonio
Pietro
Pietro

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs
105/2018

Michelangelo Fenu
Luigi Fenu
Aldo Fenu
Fenu

